



MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

R.G. /2021



TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione Civile

Il Giudice,

esaminati gli atti e i verbali di causa;

vista l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., formulata dall'attrice;

ritenuto che ricorra il requisito della prova scritta che giustifica l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.;

rilevato, in particolare, che non è contestato tra le parti l'esistenza del rapporto di mutuo tra le parti e che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario, a sue spese, la consegna di copia della documentazione contrattuale nonché di quella relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto è espressamente contemplato dal comma 4 dell'art. 119 del d.lg. n. 385 del 1993;

considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, detto diritto si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala;

ritenuto che ricorrano, altresì, i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. (a fronte delle deduzioni dell'attrice nulla ha sostanzialmente dedotto la controparte);

letti gli artt. 186 *ter*, 633 ss. c.p.c.;

P.Q.M.

Ingiunge **Banca** s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, di consegnare immediatamente e senza dilazione in favore copia dell'estratto conto mutui dal giorno della erogazione (13.6.2006) ad oggi con l'indicazione dei tassi applicati, delle rate pagate e del capitale ancora dovuto, nonché di pagare le spese legali, che si liquidano in € , oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Monica Mandico dichiaratasi anticipataria;

Rinvia all'udienza già fissata del **12.4.2022 ore 10.00**.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 15.6.2021

Il Giudice